

OGGETTO: RATIFICA DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 5 DEL 25.5.2016 "DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ADOZIONE DI REGOLAMENTI NECESSARI ALLA CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO - BELLUNO"

Nell'anno duemilasedici addì 20 del mese di giugno presso la sede legale della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO-BELLUNO si è riunita la Giunta Camerale alle ore 14:40. Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

Presenti: il Presidente Sig.: Mario Pozza
i Consiglieri sigg: dott. Roberto De Lorenzi, Ivana Del Pizzol, Walter Feltrin, ing. Luciano Miotto, dott.ssa Paola Ricci, Pierluigi Sartorello
i Revisori dei Conti: dott.ssa Silvana Bellan - Presidente, dott. Mauro Tomietto

Assenti Giustificati: il Revisore dei Conti: dott. Silvio Lavagnini

Segretario: dott. Marco D'Eredità, Segretario Generale della Camera di commercio

Assiste: rag. Giuseppina Gobetto, Funzionario camerale

Su invito del Presidente, riferisce il Segretario Generale sull'argomento che è stato oggetto di determinazione presidenziale d'urgenza n. 5 del 25.5.2016, come risulta dal seguente testo:

“Il Presidente

- vista la legge n. 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
- richiamato in particolare l'art. 16 comma 2 della predetta legge che recita *“Il Presidente rappresenta la Camera di commercio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta. In tal*

caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva”;

- preso atto che la nuova Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Treviso – Belluno, istituita mediante accorpamento delle preesistenti CCIAA di Treviso e di Belluno con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 1° aprile 2015, è costituita quale nuovo Ente a decorrere dalla data di insediamento del nuovo consiglio camerale avvenuto il 16 maggio u.s.;
- richiamato l’art. 3 comma 4 del predetto Decreto Ministeriale del 1° aprile 2015 che stabilisce che “I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti Camere di commercio, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti della “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Treviso - Belluno”;
- considerata la necessita di garantire fin da subito l’operatività della Camera di Commercio di Treviso – Belluno, nelle more dell’elezione della Giunta camerale da parte del Consiglio a norma dell’art. 14 comma 1 della L. 580/1993, nelle principali funzioni amministrative;
- ritenuto opportuno per assicurare il regolare funzionamento dell’Ente e la corretta erogazione dei servizi alle imprese del territorio, disciplinare in via generale, nelle principali materie di competenza della Giunta camerale, i casi in cui si presentassero incompatibilità o dubbi interpretativi tra regolamenti e atti amministrativi a contenuto generale adottati delle due preesistenti Camere di commercio di Treviso e Belluno, tali da non garantire l’espletamento delle attività camerali;
- considerato che la ratio giuridica dell’art. 3 comma 4 del predetto Decreto Ministeriale del 1° aprile 2015 appare essere di mantenere l’uniformità operativa rispetto ai precedenti enti accorpati fino all’adozione dei nuovi regolamenti e atti a contenuto generale della CCIAA di Treviso – Belluno e che dunque appare opportuno garantire all’utenza continuità di regolamentazione rispetto alla disciplina della precedente CCIAA di riferimento fino alla adozione di una normativa regolamentare da parte del nuovo Ente accorpati;
- ritenuto pertanto, nell’eventualità che nelle more dell’adozione dei nuovi regolamenti della CCIAA di Treviso - Belluno si verificino incompatibilità di disciplina o dubbi interpretativi tra omologhi

regolamenti delle accorpate CCIAA di Treviso e di Belluno, di applicare, limitatamente alle materie di competenza della Giunta, il regolamento della preesistente Camera di Treviso nell'ipotesi in cui il caso si riferisca ad utenza che avrebbe fatto riferimento alla CCIAA di Treviso prima dell'accorpamento, e di applicare il regolamento della preesistente Camera di Belluno nel caso in cui il caso si riferisca ad utenza che avrebbe fatto riferimento alla CCIAA di Belluno prima dell'accorpamento;

- valutato inoltre che, per garantire immediata operatività alla struttura camerale in specifiche funzioni, appare necessario utilizzare in via uniforme fin da subito i seguenti regolamenti della persistente CCIAA di Treviso;
 1. "Regolamento sulle modalità di acquisizione e sviluppo delle risorse umane" approvato con Delibera di Giunta n. 145 del 28.09.2010;
 2. "Regolamento per l'attuazione degli artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per l'individuazione delle tipologie di dati sensibili e giudiziari trattabili e delle operazioni su di essi eseguibili" approvato con Deliberazione di Giunta n. 84 del 20.4.2012;
 3. "Regolamento recante la disciplina di accesso ai documenti amministrativi" approvato con Delibera di Giunta n. 88 del 22.7.2008;
 4. "Regolamento per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi nell'Albo camerale" approvato con Delibera di Giunta n. 177 del 18.11.2010;
 5. "Definizione dei limiti temporali di pubblicazione degli atti camerali nella sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" del sito web istituzionale" approvato con Delibera di Giunta n. 163 del 16.9.2011;

DETERMINA

- di stabilire che nell'eventualità che nelle more dell'adozione dei Regolamenti della nuova CCIAA di Treviso - Belluno si verifichi incompatibilità di disciplina tra omologhi Regolamenti adottati dalle Giunte camerali delle accorpate CCIAA di Treviso e di Belluno, si applichi il corrispondente Regolamento della preesistente Camera di Treviso nel caso in cui il caso si riferisca ad ipotesi verificata nell'ambito provinciale di Treviso o relativo ad utenza che avrebbe fatto riferimento alla CCIAA di Treviso prima dell'accorpamento, e di

applicare il corrispondente Regolamento della preesistente Camera di Belluno nel caso in cui il caso si riferisca ad ipotesi verificata nell'ambito provinciale di Belluno o relativo ad utenza che avrebbe fatto riferimento alla CCIAA di Belluno prima dell'accorpamento;

- di stabilire inoltre che i sotto indicati Regolamenti della preesistente CCIAA di Treviso, siano da applicare con decorrenza 16.5.2016 fino alla loro modifica e/o integrazione per la nuova Camera di Commercio I.A.A. di Treviso - Belluno:
 1. "Regolamento sulle modalità di acquisizione e sviluppo delle risorse umane" approvato con Delibera di Giunta n. 145 del 28.09.2010;
 2. "Regolamento per l'attuazione degli artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per l'individuazione delle tipologie di dati sensibili e giudiziari trattabili e delle operazioni su di essi eseguibili" approvato con Deliberazione di Giunta n. 84 del 20.4.2012;
 3. "Regolamento recante la disciplina di accesso ai documenti amministrativi" approvato con Delibera di Giunta n. 88 del 22.7.2008;
 4. "Regolamento per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi nell'Albo camerale" approvato con Delibera di Giunta n. 177 del 18.11.2010;
 5. "Definizione dei limiti temporali di pubblicazione degli atti camerali nella sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" del sito web istituzionale" approvato con Delibera di Giunta n. 163 del 16.9.2011.

La presente determinazione urgente verrà sottoposta, per la ratifica, alla Giunta camerale nella prossima riunione."

La GIUNTA, con voto palesemente espresso, all'unanimità dei votanti, ratifica il provvedimento di cui sopra, integralmente nei suoi contenuti.

IL SEGRETARIO

Marco D'Eredità

IL PRESIDENTE

Mario Pozza

Il presente atto è un documento informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste



Riunione di Giunta del 20.06.2016 - 5
delibera n. 21

dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.